

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 febbraio 1981

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 19 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli Indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo L. 60.000
Semestrale L. 33.000
Un fascicolo L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo L. 22.000
Semestrale L. 12.000

abbonamento annuale al supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale al supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale al supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo L. 52.000
Semestrale L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli di disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1980, n. 1054.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 816, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna Pag. 1259

1981

LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27.

Provvidenze per il personale di magistratura . Pag. 1259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1981, n. 28.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli alla facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma Pag. 1261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1980.

Finanziamento dei regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 355/77 e n. 1361/78, concernenti una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1981.

Determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi ai mutui decennali che il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane contrarrà, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, per il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute a tutto il 31 dicembre 1979, comprensivi degli interessi di mora, dovuti dai concessionari di cui all'art. 1 della stessa legge n. 389 Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.

Determinazione delle misure e delle modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.

Normativa per l'installazione e l'utilizzazione da parte degli utenti telex di centralini di commutazione e di elaboratori elettronici privati. Misura e modalità di versamento dei relativi contributi, canoni e depositi cauzionali.

Pag. 1264

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1981.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo Pag. 1266

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Duke Grandi Marche, in S. Dorligo della Valle Pag. 1268

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta In.Pla. di Guerrini Gino, in Terranuova Bracciolini. Pag. 1268

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Dimissioni di revisori ufficiali dei conti Pag. 1269

Ministero degli affari esteri: Autorizzazione al Governo del Kenia ad acquistare un immobile Pag. 1269

Ministero della sanità: Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici Pag. 1269

Ministero del tesoro:

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988 Pag. 1269

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1270

CONCORSI ED ESAMI**Ministero di grazia e giustizia:**

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di direttore di sezione di servizio sociale Pag. 1271

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di educatore per adulti per le regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna Pag. 1271

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria), ruolo medici Pag. 1271

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Bologna Pag. 1276

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Ancona Pag. 1276

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Venezia Pag. 1276

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Roma Pag. 1277

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'Università degli studi di Udine Pag. 1277

Concorso a due posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Udine Pag. 1277

Concorso a tredici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Udine Pag. 1277

Concorso a sei posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Udine Pag. 1278

Concorso a dieci posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Udine Pag. 1278

Concorso a quattro posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università degli studi di Udine Pag. 1278

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma. Pag. 1279

Rettifica al bando del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. Pag. 1279

Rettifica al bando del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica Pag. 1279

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Genova Pag. 1280

Ufficio medico provinciale di Mantova:

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia Pag. 1280

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia. Pag. 1280

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta: Concorso per il conferimento della sede farmaceutica unica rurale del comune di Acquaviva Platani Pag. 1280

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 21 FEBBRAIO 1981:

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1981.

Approvazione dei modelli 740, 740/A1, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E-E1, 740/F, 740/G-G1, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/P e 740/P1 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1981 dalle persone fisiche.

(963)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1981.

Approvazione del modello 750 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1981 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate.

(964)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1980, n. 1054.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 816, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 816, con il quale è stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina nucleare dell'Università di Bologna;

Veduta la nota n. 25385 del 12 agosto 1980 con la quale il rettore dell'Università di Bologna ha fatto presente che nel citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 816 è stato indicato tra le materie del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in medicina nucleare, l'insegnamento di « radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione » anziché quello di « radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione »;

Riconosciuta la necessità di apportare la opportuna rettifica al predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 816, per quanto riguarda la denominazione dell'insegnamento di « radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione » in « radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione » come deliberato dagli organi accademici della Università di Bologna e convalidato dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 674 dello statuto dell'Università di Bologna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 816, l'insegnamento del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in medicina nucleare, « radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione » è rettificato in quello di « radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1981
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 231

LEGGI 19 febbraio 1981, n. 27.

Provvidenze per il personale di magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Art. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica al fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificata fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

Art. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.

Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai

sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.

Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro ».

Art. 5.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 unità.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.

Art. 6.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417 ».

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce: « Aumento del contingente per gli uditori giudiziari »; quanto a lire 3.060 milioni, la voce: « Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; quanto a lire 10.200 milioni, la voce: « Esi-

genze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria», e per la quota residuale utilizzando la voce: « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

MAGISTRATURA ORDINARIA

| Qualifica | Stipendio annuo lordo |
|---|-----------------------|
| Primo presidente della Corte di cassazione | 28.835.000 |
| Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche | 26.805.000 |
| Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori | 24.369.000 |
| Magistrati di Corte di cassazione | 20.739.000 |
| Magistrati di corte di appello | 18.435.000 |
| Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina) | 16.131.000 |
| Magistrati di tribunale | 11.522.000 |
| Uditori giudiziari (dopo sei mesi) | 8.109.000 |
| Uditori giudiziari | 6.951.000 |

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

| Qualifica | Stipendio annuo lordo |
|---|-----------------------|
| Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato | 26.805.000 |
| Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, avvocati dello Stato alla 4ª classe di stipendio | 24.369.000 |
| Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, avvocati dello Stato alla 3ª classe di stipendio | 20.739.000 |
| Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, avvocati dello Stato alla 2ª classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 4ª classe di stipendio | 18.435.000 |

| Qualifica | Stipendio annuo lordo |
|---|-----------------------|
| Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, avvocati dello Stato alla 1ª classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 3ª classe di stipendio | 16.131.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe | 14.196.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe | 12.894.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, procuratori dello Stato alla 2ª classe di stipendio | 11.522.000 |
| Uditori giudiziari militari, procuratori dello Stato alla 1ª classe di stipendio | 8.109.000 |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. 28.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli alla facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale venne assegnato un posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di architettura dell'Università di Roma, adottata il giorno 8 ottobre 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di scienza delle costruzioni della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, adottata il 25 settembre 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di architettura dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla seconda cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Aldo Maceri e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di architettura dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla seconda cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare

dott. Aldo Macceri, alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di architettura dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1981
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1980.

Finanziamento dei regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 355/77 e n. 1361/78, concernenti una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti il regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 19 giugno 1978, ed il regolamento (CEE) n. 1361/78 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 19 luglio 1978, relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che le funzioni amministrative relative alla applicazione dei menzionati regolamenti competono alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che è rimasta ferma la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i progetti riguardanti strutture di mercato di interesse nazionale e per quelli interessanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Rilevato che per i predetti progetti da sovvenzionare con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato concesso per l'anno 1978 e per l'anno 1979, il concorso del F.E.A.O.G. - Sezione orientamento - di lire 28.081,9 milioni per investimenti dello importo complessivo di lire 90.805,8 milioni e che, pertanto, la spesa per la concessione dei contributi nazionali, commisurati al 25% dell'investimento può calcolarsi in lire 22.800 milioni, fronteggiata quanto a lire 10.000 milioni con prelevamento, disposto con decreto

del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, dalle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito ai sensi della suindicata legge 3 ottobre 1977, n. 863.

Ritenuto che l'ulteriore somma necessaria può determinarsi in lire 12.800 milioni e che occorre disporre il prelievo di tale somma dal citato conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » in ragione di lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981, ai fini del versamento al cap. 7523 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980 ed al corrispondente capitolo per l'anno successivo;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dai regolamenti comunitari n. 355/77 e numero 1361/78 è determinata in lire 12.800 milioni la spesa relativa ai contributi per i progetti riguardanti strutture di mercato di interesse nazionale e per quelli interessanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 12.800 milioni, di cui al precedente art. 1 in ragione di lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per la esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione al cap. 7523 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980 ed al corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

COLOMBO — PANDOLFI —
MARCORA — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1981
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 376

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1981.

Determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi ai mutui decennali che il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane contrarrà, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, per il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute a tutto il 31 dicembre 1979, comprensivi degli interessi di mora, dovuti dai concessionari di cui all'art. 1 della stessa legge n. 389.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 389, concernente l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 389 del 1980 il quale stabilisce che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolite a tutto il 31 dicembre 1979, comprensivi degli interessi di mora, dovuti dai concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade elencati nell'art. 1 della legge stessa, mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche delle operazioni previste dall'art. 2 della ricordata legge n. 389 ed agli enti creditori maggiormente esposti nei confronti delle società concessionarie, l'interesse annuo da applicare alle operazioni di consolidamento dei debiti delle società stesse potrebbe essere determinato in misura pari al tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito agevolato per il settore edilizio, sostanzialmente vicine, sotto il profilo istituzionale-funzionale, a quello delle opere pubbliche, tenendo conto della variabilità bimestrale del tasso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, viene fissato bimestralmente con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione all'esigenza di poter dare sollecita attuazione alle operazioni di consolidamento sopra descritte e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo sui mutui decennali che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade contrarrà, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, per il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute a tutto il 31 dicembre 1979, comprensivi degli interessi di mora, dovuti dai concessionari di cui all'art. 1 della medesima legge n. 389, è stabilito nella stessa misura del tasso di riferimento fissato bimestralmente ai sensi del decreto ministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977

meglio citato in premessa, per le operazioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1981

Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 17

(1002)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.

Determinazione delle misure e delle modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e in particolare l'art. 253 di detto testo unico;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 21 aprile 1969, con il quale è stato approvato il piano regolatore telegrafico nazionale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale sono state determinate le misure e le modalità per il versamento dei contributi e dei canoni e per la costituzione dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex;

Considerata l'opportunità di aggiornare la misura dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dai predetti utenti;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le misure e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex sono stabilite nell'annessa tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli utenti, già ammessi al servizio telex, hanno facoltà di darne disdetta ai sensi dell'art. 23 del regolamento del servizio medesimo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 22 dicembre 1977, citato nelle premesse.

Roma, addì 2 febbraio 1981

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1981
Registro n. 5 Poste, foglio n. 231

TABELLA

CONTRIBUTI E CANONI RELATIVI ALL'USO DEGLI IMPIANTI TELEX MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI

| | |
|--|-------------|
| 1) Contributo <i>una tantum</i> per impianto: allacciamento e spese generali | L. 600.000 |
| 2) Canone di uso e di manutenzione del posto telex completo | » 2.000.000 |
| 3) Canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore | » 1.600.000 |
| 4) Canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo | » 400.000 |
| 5) Contributo per spese di trasloco nell'ambito dello stesso edificio | » 150.000 |
| 6) Contributo per spese di trasloco in un altro edificio dello stesso comune | » 300.000 |
| 7) Contributo per spese di trasferimento da un comune all'altro | » 600.000 |
| 8) Contributo per subentro nell'uso di un posto telex già costituito, nei soli casi di successione ereditaria, continuazione o rilevazione di azienda, fusione di società, integrazione e modificazione di ragione sociale | » 120.000 |

CONTRIBUTI E CANONI RELATIVI ALL'USO PROVVISORIO DEGLI IMPIANTI TELEX MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI

| | |
|--|------------|
| 1) Contributo <i>una tantum</i> per impianto: allacciamento e spese generali | L. 300.000 |
| 2) Canoni dovuti per ogni periodo di quindici giorni (periodo minimo) o frazione: | |
| a) canone di uso e di manutenzione del posto telex completo | » 100.000 |
| b) canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore | » 80.000 |
| c) canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo | » 20.000 |

CAUZIONE DOVUTA PER CIASCUN POSTO TELEX (SINGOLO O MULTIPLO) E PER LE SINGOLE APPARECCHIATURE AGGIUNTIVE.

| | |
|--|--------------|
| 1) Per posto telex normale completo di tutti gli accessori | L. 2.500.000 |
| 2) Per posto telex normale senza emettitore-ricevitore automatico | » 2.200.000 |
| 3) Per ogni emettitore-ricevitore automatico relativo al posto telex normale | » 300.000 |
| 4) Per posto telex provvisorio completo di tutti gli accessori | » 1.250.000 |
| 5) Per posto telex provvisorio senza emettitore-ricevitore automatico | » 1.100.000 |
| 6) Per ogni emettitore-ricevitore automatico relativo al posto telex provvisorio | » 150.000 |

I depositi cauzionali sono costituiti a garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del rispetto del traffico minimo e di ogni altro obbligo derivante dall'utenza.

La cauzione deve essere prestata:

mediante deposito su libretto postale di risparmio intestato a: Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di con la causale « deposito cauzionale effettuato da relativo all'abbonamento al servizio telex in a garanzia delle apparecchiature fornite, del traffico minimo e di ogni altro obbligo derivante dall'utenza »;

mediante fidejussione bancaria da parte di uno degli istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni; sull'importo della fidejussione e per tutta la durata della sua validità deve essere corrisposto alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'interesse anticipato del 2% annuo da versare con le modalità indicate dall'Amministrazione stessa.

L'amministrazione dello Stato, le regioni, le province e i comuni sono esenti dall'obbligo della cauzione, ai sensi dell'art. 216 del codice postale e delle telecomunicazioni e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1981.

Normativa per l'installazione e l'utilizzazione da parte degli utenti telex di centralini di commutazione e di elaboratori elettronici privati. Misura e modalità di versamento dei relativi contributi, canoni e depositi cauzionali.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e in particolare gli articoli 250 e 253 di detto testo unico;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 21 aprile 1969, con il quale è stato approvato il piano regolatore telegrafico nazionale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 2 febbraio 1981 con il quale vengono determinate le misure e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex;

Riconosciuta l'esigenza di stabilire un'apposita normativa per l'installazione e l'utilizzazione da parte degli utenti telex di centralini di commutazione e di elaboratori elettronici privati nonché di fissare la misura e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti medesimi;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'utente del servizio telex che intende installare ed utilizzare centralini di commutazione o elaboratori elettronici privati deve farne richiesta ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735.

Art. 2.

Le apparecchiature di cui al precedente articolo devono presentare interfaccia di tipo telegrafico e devono essere di tipo omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Attraverso i predetti centralini di commutazione o gli elaboratori elettronici l'utente può effettuare esclusivamente l'interconnessione tra la rete telex pubblica e i terminali installati nella propria sede operativa ovvero tra i terminali locali anzidetti senza interessare la rete telex pubblica.

Art. 4.

Il rapporto fra il numero delle linee di collegamento alla centrale telex e quelle interne deve essere di norma almeno di uno a dieci e tale, in ogni caso, che il traffico originato per ciascuna linea di collegamento tra centrale telex e centralino o elaboratore non sia superiore a 1.000 minuti mensili; il numero di linee di collegamento alla centrale telex non deve essere comunque inferiore a due.

Art. 5.

Almeno due linee tra quelle di collegamento del centralino o dell'elaboratore alla centrale telex devono essere equipaggiate come normali «postì telex» completi, forniti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Per ogni linea di collegamento del centralino o elaboratore alla centrale telex deve essere previsto un organo di commutazione automatica, omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per trasferire sulle apparecchiature terminali di utente di cui al precedente art. 5 le comunicazioni da e verso la rete telex in caso di guasti del centralino o dell'elaboratore.

Deve, altresì, essere previsto un organo di sezionamento che permetta di isolare la linea stessa dal centralino o dall'elaboratore e collegarla ad uno o più gruppi telestampante/teleinseritore tra quelli forniti dall'Amministrazione (postì telex).

Art. 7.

Il centralino o elaboratore non può essere connesso ad un altro centralino o elaboratore dello stesso o di altro utente, neppure in ambito urbano.

Art. 8.

L'installazione e la manutenzione del centralino o dell'elaboratore, dei terminali interni e dei relativi collegamenti interni sono a cura e spese dell'utente. L'Am-

ministrazione provvede alla manutenzione delle linee fino all'organo di commutazione automatica di cui all'art. 6, lato centrale telex, e dei postì telex in dotazione all'utente.

Art. 9.

La misura e le modalità di versamento dei contributi e dei canoni dovuti dall'utente telex per la connessione del centralino o dell'elaboratore alla rete telex e per l'utilizzazione delle relative linee di collegamento sono stabilite nella annessa tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1981

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1981
Registro n. 5 Poste, foglio n. 232

TABELLA

CONTRIBUTI E CANONI RELATIVI ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE DELLE LINEE TELEX COLLEGATE A CENTRALINI DI COMMUTAZIONE O AD ELABORATORI ELETTRONICI PRIVATI.

| | |
|--|-------------|
| 1) Contributo <i>una tantum</i> per l'impianto: allacciamento alla rete telex e spese generali per ogni linea | L. 600.000 |
| 2) Canone annuo di uso e manutenzione per ogni linea telex corredata di apparecchiature terminali | » 2.000.000 |
| 3) Canone annuo di uso e manutenzione per ogni linea telex senza apparecchiature terminali | » 1.350.000 |
| 4) Contributo per spese di trasloco delle linee collegate a centralini o elaboratori nello stesso edificio: | |
| fino a 5 linee | » 600.000 |
| per ogni ulteriore linea | » 90.000 |
| 5) Contributo per spese di trasloco di linee telex collegate a centralini o elaboratori in altro edificio dello stesso comune: | |
| fino a 5 linee | » 1.200.000 |
| per ogni ulteriore linea | » 225.000 |
| 6) Contributo per il trasferimento dell'utenza da un comune all'altro: per ogni linea telex | » 600.000 |

CANONE ANNUO DI AUTORIZZAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DI CENTRALINI DI COMMUTAZIONE O DI ELABORATORI ELETTRONICI PRIVATI ALLE LINEE TELEX.

Canone annuo per ogni linea equipaggiata del centralino L. 60.000

Se il numero delle linee interne equipaggiate è inferiore alla potenzialità massima del centralino o dell'elaboratore, l'utente telex deve corrispondere comunque un canone pari al 70% di detta potenzialità.

*Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI*

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1981.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1981

Il Ministro: COMPAGNA

ALLEGATO

1) I seguenti prodotti non sono pericolosi ai fini del trasporto marittimo:

a) miscela di glicoli e polialchilenglicoli esteri in soluzione acquosa additivata (Nixolen NB4B, NB6B, NB8B, NB9B);

b) soluzione acquosa di polialchilenglicoli esteri additivata (Nixolen Quenchant A);

c) soluzione acquosa di polialchilenglicoli eteri (Nixolen TS 17/E, TS35/E);

d) catalizzatore per acrilonitrile;

e) polibutilentereftalato modificato (Pibiter HM A18F; Pibiter HM C13L; Pibiter HM A20G).

2) I seguenti prodotti non sono pericolosi ai fini del trasporto marittimo in colli:

a) pentasodiotripolifosfato;

b) sodio metasilicato anidro (Vegomet);

c) sodio fosfato monobasico monoidrato (sodio fosfato monobasico);

d) sodio fosfato bibasico dodecaidrato (sodio fosfato bibasico);

e) sodio fosfato tribasico dodecaidrato (sodio fosfato tribasico);

f) sodio pirofosfato acido;

g) solfato ferroso (Cabbrofer);

h) biossido di titanio (ossido di titanio tipi Anatasio: A051, A351, AS05 e AS35; e Rutilo: RS22, RS34, RS52, RS55, RS66, RS77, RS88, RS99, RS05, R051 e R381);

i) silicati di alluminio, di sodio, di calcio e di magnesio [Ultrasil (lana minerale)];

l) sodio silicato (sodio silicato vetroso);

m) carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'acido celluloglucosico) (Celso e Gabrosa);

n) formulato a base di sale inorganico e sostanza attiva organica (Alvaran F ed 690);

o) resine a base di copolimeri stirene-divinilbenzene modificato (Resine Kastel tipi A101, A300, A500, C101, C300, S112);

p) formulato a base di ossido di magnesio e gasolio (Ecojet 6008);

q) sodio poliacrilato in soluzione acquosa (Ecopol 4014);

r) alluminio solfato;

s) miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli (Nixolen BS74);

t) miscela di isomeri del glicole dipropilenico (glicole dipropilenico);

u) dispersione omogenea al 70 % di 1,5-difurfuril-1,4-pentadien-3-one in olio e cera polietilenica (VP4);

v) paratoluato di metile (estere paratoluico).

3) Calcio isopropil alanato in soluzione di toluolo (Capal 70).

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, appartenente alle merci di cui alla sigla 3-B.106-bis (Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose).

4) Miscela di ammine e acidi organici in idrocarburi aromatici contenenti xilolo (VISCO 970).

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, appartenente alle merci di cui alla sigla 3-B.106-bis (Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose).

5) a) Dimetilalchilammonio cloruro in isopropanolo (VISCO 1152);

b) Resine sintetiche in alcoli e idrocarburi aromatici (VISCO 4553/1);

c) Miscela di ammine eterocicliche e idrocarburi aromatici (NALCO 193);

d) Alchilgliossalina in idrocarburi aromatici (NALCO 165/AC).

Trasporto marittimo in colli: liquidi infiammabili della classe 3, appartenenti alle merci di cui alla sigla 3-C.67-bis (Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose).

6) Formulato a base di toluolo con ammine alifatica ad alto peso molecolare (Ecojet 6007).

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, assimilato alle merci di cui alla sigla 3-B.108 (toluolo).

7) Neolac.

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, appartenente alle merci di cui alla sigla 3-B.106-bis (Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose).

8) ParaClorobenzotrifluoruro.

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, assimilato alle merci di cui alla sigla 3-C.19 (clorobenzolo).

9) Alchil aril solfonato di calcio in solvente (AGROL CA/L).

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, assimilato alle merci di cui alla sigla 3-C.67-bis (Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose).


10) Maneb e preparazioni che contengono almeno il 60 % di mane.

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere iscritto nella classe 4.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 4.2.30-bis.

Denominazione: Maneb e preparazioni che contengono almeno il 60 % di mane (Etilen-bis 1,2-tiocarbammato di manganese).

Formula:



Caratteristiche: polvere gialla suscettibile di riscaldarsi e di infiammarsi spontaneamente all'aria. Utilizzata come pesticida. Può sviluppare vapori tossici ed irritanti in caso di incendio o di contatto con gli acidi.

Imballaggi ammessi:

a) scatole imballate insieme in:

casse di legno, contenenti non più di kg 15. Peso massimo del collo: kg 60;

scatole di cartone, contenenti non più di kg 15. Peso massimo del collo: kg 40;

b) fusti di fibra o di legno compensato. Peso massimo del collo: kg 50;

c) sacchi di adatta materia plastica posti in sacchi di juta o di propilene tessuto o di carta a cinque strati. Peso massimo del collo: kg 25;

d) barili di legno;

e) fusti metallici;

f) sacchi di adatta materia plastica imballati in una cassa di cartone, contenente non più di kg 2. Peso massimo del collo: kg 25;

g) sacchi di carta con rivestimento interno impermeabile all'acqua, imballati in una cassa di cartone, contenenti non più di kg 5. Peso massimo del collo: kg 25;

h) sacchi di valeron (accoppiato di due fogli di polietilene ad alta densità) aventi un foglio interno di carta. Peso massimo del collo: kg 30.

Etichetta: Mod. D.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli acidi, dai locali alloggio e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli acidi, dai locali alloggio e dalle derrate alimentari.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Le disposizioni della presente tabella non si applicano alle preparazioni contenenti meno del 60% di maneb.

4) Il prodotto è pericoloso in presenza di umidità: tenere al fresco e all'asciutto.

5) In caso di incendio, usare schiuma o grande quantità di acqua.

Elenco di prodotti appartenenti alla sigla 4.2.30-bis

Mancozeb

Mancozeb WP 80 con Nemispor.

Nota bene: in conseguenza di quanto sopra, il «Maneb» deve essere depennato dall'elenco dei pesticidi di bassa tossicità, allegato alle tabelle 934 e 935.

11) *Alluminoidruo di sodio disperso in cloruro di sodio (SAH).*

Trasporto marittimo in colli: materia che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili, appartenente alla classe 4.3, assimilata alle merci di cui alla sigla 4.3.3. (Alluminoidruo di litio).

12) *Isopropil-alanato di calcio (Capal).*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 4.3, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 4.3.18-bis.

Denominazione: Isopropil-alanato di calcio (Capal).

Formula:



Caratteristiche: polvere bianca. A contatto con l'acqua sviluppa lentamente idrogeno.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, chiusi ermeticamente, contenenti non più di kg 1, imballati con adatta materia di imbattitura in casse di legno impermeabili ad un contenuto secco. Peso massimo del collo: kg 115;

b) recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di kg 10, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 115;

scatole di cartone. Peso massimo del collo: kg 40;

c) fusti metallici, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 225.

Etichetta: Mod. D.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del Regolamento approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

13) *2-Cloro-4-Nitroanilina.*

Trasporto marittimo in colli: materia tossica della classe 6.1, assimilata alle merci di cui alla sigla 6.1.70 (4-Cloroanilina solida).

14) *Dimetilformammide.*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 6.1, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 6.1.92-bis.

Denominazione: Dimetilformammide.

Formula:



Caratteristiche: liquido chiaro, miscibile con l'acqua. Punto di fusione: -61°C . Tossico per inalazione.

Imballaggi ammessi:

a) damigiane di vetro, efficacemente chiuse in un involucro di vimini o di bambù o di plastica. Quantità massima per ogni collo: 40 litri;

b) fusti metallici, chiusi efficacemente. Quantità massima per ogni collo: 225 litri.

Etichetta: Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

Trasporto marittimo alla rinfusa: modificare l'attuale classifica, risultante nell'elenco Allegato A alle Norme provvisorie per il trasporto alla rinfusa delle merci pericolose, come segue: «Liquido tossico e combustibile».

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: modificare l'attuale classifica, risultante negli elenchi Allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476 datate 1° agosto 1974, come segue: «Liquido tossico e combustibile».

15) *o-Metossifenolo (Guaiacolo liquido).*

Trasporto marittimo in colli: materia tossica della classe 6.1., assimilata alle merci di cui alla sigla 6.1.103 (Fenolo).

16) *Cloruro di cinnamoile.*

Trasporto marittimo in colli: corrosivo della classe 8, assimilato alle merci di cui alla sigla 8.62 (Cloruro di anisoile).

17) *Formulato a base di zinco cloruro, glicerofosfato, lignin solfonato in soluzione acquosa (Ecostabil 4002).*

Trasporto marittimo in colli: corrosivo della classe 8, appartenente alle merci di cui alla sigla 8.126-bis (Soluzioni acquose di sali inorganici e reazione acida).


18) *Esteri glicerofosforici.*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 8, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.90 bis

Denominazione: Esteri glicerofosforici

Formula:



dove

$$m = 0,5 + 1,5;$$

$$n = 1,0 + 3,0;$$

$$r = 0,5 + 1,5.$$

Caratteristiche: liquidi di colore bruno, di odore dolciastro, aventi moderata azione corrosiva verso l'acciaio al carbonio.

Imballaggi ammessi: Tipo 7.A, indicato all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. H

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

Elenco di prodotti appartenenti alla sigla 8.90 bis
Ecostabil EP20 e EP85.

19) *Di-furfurol-aldazina (VP3)*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 9, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.20 quater

Denominazione: Di-furfurol-aldazina (VP3)

Formula:



Caratteristiche: polvere cristallina di colore arancio. Insolubile in acqua. Irritante per gli occhi e per la pelle.

Imballaggi ammessi: sacchi di carta kraft a 5 strati di cui due accoppiati con polietilene, con sacco interno di polietilene, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 25.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note.

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

20) *Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri (Nixolen BS74)*

Trasporto marittimo alla rinfusa: il prodotto deve essere inserito nell'elenco Allegato C alle Norme provvisorie per il trasporto alla rinfusa delle merci pericolose, come segue:

denominazione chimica: miscela di alchilenglicolie polialchilenglicoli eteri

classifica: combustibile

denominazione commerciale: Nixolen BS74.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi Allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476 del 1° agosto 1974, come segue:

miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri (Nixolen BS74) (combustibile).

21) *Miscela di isomeri del glicol dipropilenico (Glicole dipropilenico)*

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi Allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476 del 1° agosto 1974, come segue:

miscela di isomeri del glicol dipropilenico (Glicole dipropilenico) (combustibile).

(928)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Duke Grandi Marche, in S. Dorligo della Valle.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 11 dicembre 1980, con la quale la S.p.a. Duke Grandi Marche, con sede in San Dorligo della Valle, chiede una rateazione per il pagamento del carico d'imposta sulle società, afferente gli anni 1971 e 1972, e relative maggiorazioni, iscritto nei ruoli speciali di settembre 1979 per un complessivo ammontare di L. 77.372.269, adducendo di trovarsi, attualmente, nell'impossibilità di corrispondere, in unica soluzione, il predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Trieste ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della menzionata società;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte in ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario di L. 77.372.269 dovuto dalla S.p.a. Duke Grandi Marche è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(969)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta In.Pla. di Guerrini Gino, in Terranuova Bracciolini.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale il sig. Gino Guerrini, titolare della ditta In.Pla., con sede in Terranuova Bracciolini, chiede una rateazione per il pagamento del carico tributario di L. 86.746.400, costituito dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferente il 1979 e dai relativi interessi, soprattassa e pena pecuniaria, iscritto nel ruolo speciale di novem-

bre 1980, adducendo che non è attualmente in grado di estinguere in unica soluzione la predetta obbligazione tributaria, per indisponibilità di liquido, e che un'eventuale procedura esattoriale per il recupero coattivo dell'importo in parola recherebbe pregiudizio alla stessa attività produttiva, con ripercussioni negative anche nei confronti delle maestranze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Arezzo ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività svolta dalla menzionata ditta;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 86.746.400, dovuto dal sig. Gino Guerrini, titolare della ditta In.Pla., è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di revisori ufficiali dei conti

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981, Domenico Monesi, nato a Poggiorusco il 26 giugno 1896, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981, Renato Scalugia, nato a Brescia l'11 aprile 1911, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(1087)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo del Kenia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1980, registro n. 489 Esteri, foglio n. 289, su proposta del Ministero degli affari esteri, il Governo del Kenia è stato autorizzato all'acquisto del compendio immobiliare sito in Roma, in via dell'Umanesimo n. 89/91, contraddistinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 199637, foglio 861, particella 169 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, al prezzo di L. 570.000.000.

(1020)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le registrazioni dei presidi medico-chirurgici sottolencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreto ministeriale 29 marzo 1980:

Hegor PL shampoo antisettico (registrato con decreto ministeriale 10 giugno 1976 al n. 8668): Laboratoire Lachartre S.A. - Blois (France), rappresentata in Italia dalla ditta Vick International S.p.a., in Roma;

Decreti ministeriali 18 luglio 1980:

Aquafresh fluoro (registrato con decreto ministeriale 4 novembre 1977 al n. 9609): Beecham Italia S.p.a., in Milano;

Fluogum - chewing gum al fluoro (registrato con decreto ministeriale 8 settembre 1976 al n. 8839): Goupil Italia S.p.a., in Milano;

Nankor R 4 E (registrato con decreto ministeriale 21 dicembre 1971 al n. 7303): Mario Bianchedi e C., in Roma;

Paperino's (registrato con decreto ministeriale 19 marzo 1977, al n. 9112): International chemical & Cosmetic Company S.p.a., in Milano.

(1021)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbuissolamento delle otto serie degli speciali certificati di Credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988 di cui al decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; al decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; alla legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; alla legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; alla legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; alla legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; alla legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 10 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 17 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dollaro USA | 1039,95 | 1039,95 | 1040,20 | 1039,95 | — | 1036 — | 1040,05 | 1039,95 | 1039,95 | 1039,95 |
| Dollaro canadese | 862 — | 862 — | 862 — | 862 — | — | 864 — | 862,70 | 862 — | 862 — | 862,90 |
| Marco germanico | 474 — | 474 — | 475,25 | 474 — | — | 471,90 | 474 — | 474 — | 474 — | 474,60 |
| Fiorino olandese | 436 — | 436 — | 435,75 | 436 — | — | 435,50 | 436,20 | 436 — | 436 — | 436 — |
| Franco belga | 29,465 | 29,465 | 29,50 | 29,465 | — | 29,50 | 29,46 | 29,465 | 29,465 | 29,45 |
| Franco francese | 205,58 | 205,58 | 205,30 | 205,58 | — | 204,05 | 205,30 | 205,58 | 205,58 | 205,60 |
| Lira sterlina | 2361,45 | 2361,45 | 2363,75 | 2361,45 | — | 2381 — | 2363,25 | 2361,45 | 2361,45 | 2361,45 |
| Lira irlandese | 1762,75 | 1762,75 | 1755 — | 1762,75 | — | — | 1761 — | 1762,75 | 1762,75 | — |
| Corona danese | 154,90 | 154,90 | 154,90 | 154,90 | — | 154 — | 154,65 | 154,90 | 154,90 | 154,90 |
| Corona norvegese | 191,41 | 191,41 | 190,75 | 191,41 | — | 189 — | 191 — | 191,41 | 191,41 | 191,40 |
| Corona svedese | 222,40 | 222,40 | 222,15 | 222,40 | — | 224 — | 222,50 | 222,40 | 222,40 | 222,40 |
| Franco svizzero | 521,50 | 521,50 | 523 — | 521,50 | — | 515,60 | 521,15 | 521,50 | 521,50 | 521,50 |
| Scellino austriaco | 67,42 | 67,42 | 67,10 | 67,42 | — | 66,80 | 67,285 | 67,42 | 67,42 | 67,40 |
| Escudo portoghese | 17 — | 17 — | 18,20 | 17 — | — | 19,50 | 18,25 | 17 — | 17 — | 17 — |
| Peseta spagnola | 11,874 | 11,874 | 11,90 | 11,874 | — | 11,80 | 11,87 | 11,874 | 11,874 | 11,87 |
| Yen giapponese | 5,063 | 5,063 | 5,04 | 5,063 | — | 5,05 | 5,074 | 5,063 | 5,063 | 5,05 |

Media dei titoli del 17 febbraio 1981

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Rendita 5 % 1935 | 59,175 | Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 | 98,375 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,875 | » » » » 1-10-1979/82 | 97,925 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 86,7 0 | » » » » 1- 1-1980/82 | 99,025 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,450 | » » » » 1- 3-1980/82 | 99,450 |
| » 6 % » » 1970-85 | 79,175 | » » » » 1- 5-1980/82 | 97,650 |
| » 6 % » » 1971-86 | 74,900 | » » » » 1- 6-1980/82 | 98,200 |
| » 6 % » » 1972-87 | 73,150 | » » » » 1- 7-1980/82 | 98,775 |
| » 9 % » » 1975-90 | 73,500 | » » » » 1- 8-1980/82 | 98,950 |
| » 9 % » » 1976-91 | 77,250 | » » » » 1- 1-1980/83 | 98,300 |
| » 10 % » » 1977-92 | 80,900 | Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 89,875 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 78 — | » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 97,075 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 | 99,825 | » » » 12 % 1- 4-1982 | 95,625 |
| » » » » 1- 7-1979/81 | 99,800 | » » » 12 % 1-10-1983 | 91,600 |
| » » » » 1-10-1979/81 | 99,275 | » » » 12 % 1- 1-1984 | 91,175 |
| » » » » 1-12-1979/81 | 99,325 | » » » 12 % 1- 4-1984 | 91,475 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 97,950 | » » » 12 % 1-10-1984 | 91,350 |
| | | » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 87,925 |

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1981

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Dollaro USA | 1040 — | Corona danese | 154,775 |
| Dollaro canadese | 862,80 | Corona norvegese | 191,205 |
| Marco germanico | 474,25 | Corona svedese | 222,45 |
| Fiorino olandese | 436,13 | Franco svizzero | 521,825 |
| Franco belga | 29,462 | Scellino austriaco | 67,352 |
| Franco francese | 205,440 | Escudo portoghese | 17,625 |
| Lira sterlina | 2362,35 | Peseta spagnola | 11,872 |
| Lira irlandese | 1761,875 | Yen giapponese | 5,068 |

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di direttore di sezione di servizio sociale

Le prove scritte del concorso, per esami, per la nomina ad otto posti di direttore di sezione di servizio sociale in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli impiegati delle carriere di concetto dipendenti dalla stessa Amministrazione, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1980, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 30 e 31 marzo 1981, alle ore 8.

(1110)

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di educatore per adulti per le regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna.

Le prove scritte del concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1979, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, dei giorni 2 e 3 marzo 1981.

(1111)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria), ruolo medici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1º agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 142 in data 1º luglio 1980;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. 39917 dell'11 giugno 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 23 del 1º luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti nel profilo professionale di ispettore in prova (5ª categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo medici.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 00161 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Quora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema indicativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli e le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

8) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che ricorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) laurea in medicina e chirurgia nonché l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo al sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 4 marzo 1961, n. 90

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere a), b), c), e) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente.

E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consistranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE:

1^a prova scritta: tema di patologia medica;

2^a prova scritta: tema di patologia speciale chirurgica;

prova orale su argomenti delle materie che seguono (punti da 1 a 4):

1) *Medicina del lavoro e protezione antinfortunistica:*

Il giudizio di idoneità al lavoro; fatica fisica e psichica; malattie da agenti fisici (alte e basse temperature, elettricità; vibrazioni, rumori, radiazioni ionizzanti). Concetti di malattie professionali; intossicazioni professionali; dermatopatie professionali; infezioni e infestazioni professionali

2) *Medicina legale e infortunistica:*

Nozioni sulla legislazione del lavoro: decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 «Infortuni e malattie professionali»; decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 «Igiene del lavoro»; leggi sulla protezione del lavoro femminile (legge n. 603/1934 - decreto ministeriale 8 giugno 1938 - regio-decreto n. 1720/1936 - legge n. 1204/1971 - legge n. 860/1950). Concetti medico-legali sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Concetti sulla valutazione del danno da infortunio sul lavoro e malattie professionali.

3) *Igiene generale:*

Igiene delle acque, degli alimenti, delle abitazioni. Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive e parasitarie.

4) *Igiene del lavoro:*

Microclima, servizi igienici ed assistenziali negli ambienti di lavoro, prevenzione ambientale ed individuale degli infortuni e degli inquinanti. Alimentazione per lavoratori.

B) *PROVE FACOLTATIVE*

Alle prove facoltative saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

1) *Psicologia applicata:*

Nozioni fondamentali di psicologia medica, nozioni di psicologia del lavoro, nozioni di ergonomia; fondamenti tests e reattivi di efficienza e di personalità.

2) *Radiologia:*

Nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica; lettura dei radiogrammi.

3) *Prove di laboratorio:*

Esami chimici microscopici e batteriologici di interesse chimico; esami chimico-fisici, fisici e batteriologici delle acque, esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

4) *Lingue estere*

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci delle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale e quelle facoltative richieste con la domanda di partecipazione al concorso, sarà comunicato il voto riportato nelle due prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punteggi:

punti 0,50 per la prova orale di psicologia applicata;

punti 0,50 per la prova orale di radiologia;

punti 0,50 per la prova pratica di laboratorio;

punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale in ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio come sopra previsto per ciascuna prova.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.); tessera militare con fotografia (per i militari alle armi); fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; tessera dell'ordine dei medici.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero solo se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o medicina legale (per tutte le altre cattedre invece punti 0,15);

2) punti 0,28 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,14);

3) punti 0,26 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,13);

4) punti 0,10 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,05);

5) punti 0,50 per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale;

6) punti 0,40 per ogni diploma di perfezionamento o di aggiornamento in chimica medica o in medicina interna conseguito presso università governative o libere;

7) punti 0,35 per ogni diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso università governative o libere;

8) punti 0,20 per ciascun diploma in altra specializzazione;

9) punti 0,10 per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a sei mesi con esami finali superati;

10) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi per esami e per titoli indetti per laureati in medicina e chirurgia;

11) punti 0,30, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche);

12) punti 0,30 per ogni anno di servizio prestato come medico di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili fra loro, purché non si superino i previsti punti 3 ad eccezione del punteggio di cui al punto 10) che non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12) che assume pertanto carattere assorbente.

Nessun punteggio sarà attribuito per periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonché il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

- 1) insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) mutilati ed invalidi:
 - a) di guerra ex combattenti;
 - b) per fatto di guerra;
 - c) per servizio;
 - d) del lavoro;
- 3) orfani:
 - a) di guerra;
 - b) dei caduti per fatto di guerra;
 - c) dei caduti per servizio;
 - d) dei caduti sul lavoro;
- 4) feriti in combattimento;
- 5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosi;
- 6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

- a) di guerra ex combattenti;
- b) per fatto di guerra;
- c) per servizio;
- d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

- a) in guerra;
- b) per fatto di guerra;
- c) per servizio;
- d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
- c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di 1° classe o equiparato, nonché segretario superiore o equiparato, purché in possesso del titolo di studio e della abilitazione di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamenti dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero - 5D (purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m 1,50.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosità, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore, 5ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilita dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso in carta bollata;

f) originale o copia autenticata dell'abilitazione all'esercizio della professione in carta bollata, da cui risulti la data in cui è stata conseguita;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i predetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso nei modi di cui alle precedenti lettere e) ed f).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alle precedenti lettere e) ed f), anche nel caso che gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale o della sede compartimentale di appartenenza, da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.*Nomina a stabile e assunzione degli idonei*

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle eventuali abilitazioni obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti.

Le eventuali assunzioni di aliquote di idonei dopo i vincitori avverranno prelevando gli idonei stessi secondo l'ordine di merito della graduatoria.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1980

p. Il Ministro: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1980
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 287

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato - Servizio personale
(concorsi) - Piazza della Croce Rossa -
00161 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, a tre posti di ispettore in prova (ruolo medici) indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1980, n. 2003, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

(per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date o le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data presso l'Università di;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di conseguita in data presso l'Università di;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato); l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso

Data

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(938)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Bologna alle ore 8 del giorno 1º marzo 1981, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «G. Marconi», via Matteotti, 7;

istituto «Salesiani», via Iacopo della Quercia, 1.

(1115)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Ancona alle ore 7,30 del giorno 1º marzo 1981, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «B. Stracca», via Montebello, 23;

liceo scientifico statale «Luigi di Savoia», via Vecchini, 2.

(1116)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Venezia alle ore 7,30 del giorno 1º marzo 1981, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico «G. Bruno», via Baglioni, 22;

istituto tecnico industriale statale «Pacinotti», via Canaveve, 93;

liceo ginnasio «R. Franchetti», corso del Popolo, 82;

scuola media statale «Bandiera e Moro», via Cappuccina, 68;

scuola media statale «A. Manuzio», via S. Marco, 34.

(1118)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Roma alle ore 8 del giorno 1º marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto « S. Leone Magno », piazza di Santa Costanza, 1;
 scuola media « Aurelio Saffi », piazza G. Winckelmann, 20;
 scuola media « Rodolfo Lanciani », piazza G. Winckelmann, 19;
 istituto « S. Giovanni Evangelista », via Livorno, 91;
 istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42;
 istituto salesiano « Pio XI », piazza S. Maria Ausiliatrice, 54;
 liceo-ginnasio « Augusto », via Gela, 14;
 istituto « S. Filippo Neri », via Don Orione, 8;
 istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;
 istituto « Cristo Re », via Acherusio, 71;
 istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7;
 istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
 istituto tecnico commerciale « C. Matteucci », via delle Vigne Nuove, 262;
 istituto tecnico industriale « A. Meucci », via del Tufo, 27;
 istituto tecnico industriale « G. Vallauri », via Grottaferata, 76.

(1117)

**MINISTERO
 DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Concorso ad un posto di ingegnere
 presso l'Università degli studi di Udine**

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Udine.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame avranno luogo presso l'Università di Udine, aula di disegno, della facoltà di ingegneria, via Ungheria, 43, secondo il seguente calendario: 1ª prova scritta, giorno 4 maggio 1981, alle ore 9; 2ª prova scritta, giorno 5 maggio 1981, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(1024)

**Concorso a due posti di tecnico degli uffici tecnici
 presso l'Università degli studi di Udine**

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università di Udine.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra oppure diploma di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Udine, via Antonini, n. 8, 33100 Udine. Le prove di esame si svolgeranno in Udine - presso l'aula di disegno della facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, secondo il seguente calendario: prima prova scritta, 28 aprile 1981, ore 9; seconda prova scritta, 29 aprile 1981, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(1025)

**Concorso a tredici posti di tecnico esecutivo
 presso l'Università degli studi di Udine**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

servizi generali posti 5

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica, informatica e sistematica posti 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica tecnica e tecnologie industriali posti 1

istituto di meccanica teorica ed applicata . . . » 1

istituto di scienze della terra » 1

Facoltà di agraria:

istituto di produzione animale posti 1

istituto di difesa delle piante » 1

istituto di chimica » 1

servizi generali » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso, distinte per ciascun posto per il quale si intenda concorrere, devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Udine, ufficio personale non docente, via Antonini, 8, Udine.

Le prove di esame avranno luogo in Udine secondo il seguente calendario:

Servizi generali della facoltà di lingue e letterature straniere:

prima prova: 6 maggio 1981, ore 9, presso la facoltà di lingue e letterature straniere, via Antonini, 8, Udine;

seconda e terza prova: 7 maggio 1981, ore 9, presso la facoltà di lingue e letterature straniere, via Antonini, 8, Udine.

Istituto di fisica tecnica e tecnologie industriali:

prima prova: 7 maggio 1981, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine;

seconda prova: 8 maggio 1981, ore 15,30, presso l'Università degli studi, via Antonini, 8, Udine.

Istituto di matematica, informatica e sistematica:

prima prova: 16 aprile 1981, ore 15, presso la facoltà di scienze, via Mantica, 1, Udine;

seconda prova: 17 aprile 1981, ore 15, presso la facoltà di scienze, via Mantica, 1, Udine.

Istituto di meccanica teorica ed applicata:

prima prova: 9 aprile 1981, ore 15, presso la facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine;
seconda prova: 10 aprile 1981, ore 15, presso l'Università degli studi, via Antonini, 8, Udine.

Istituto di scienze della terra:

prima prova: 21 aprile 1981, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine;
seconda prova: 22 aprile 1981, ore 9, presso l'Università degli studi, via Antonini, 8, Udine.

Servizi generali della facoltà di agraria:

prima prova: 6 aprile 1981, ore 9, presso la facoltà di agraria, via Chiusaforte, 54, Udine;
seconda prova: 7 aprile 1981, ore 15,30, presso l'Università degli studi, via Antonini, 8, Udine.

Istituto di chimica:

prima prova: 30 aprile 1981, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, via Ungheria, 43, Udine;
seconda prova: 30 aprile 1981, ore 15, presso l'Università degli studi, via Antonini, 8, Udine.

Istituto di difesa delle piante:

le prove di esame avranno luogo il giorno 10 giugno 1981, alle ore 9, presso l'Istituto di difesa delle piante, via Chiusaforte, 54, Udine.

Istituto di produzione animale:

le prove di esame avranno luogo il giorno 16 giugno 1981, alle ore 9, presso l'Istituto di produzione animale, via Chiusaforte, 54, Udine.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(1028)

Concorso a sei posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e nucleari:

istituto di matematica, informatica e sistematica 2

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica tecnica e tecnologie industriali 1
istituto di meccanica teorica ed applicata 1

Facoltà di agraria:

istituto di difesa delle piante 1
istituto di produzione animale 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso distinte per ciascun posto per il quale si intende concorrere, devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Udine, ufficio personale non docente, via Antonini, 8, 33100 Udine.

Le prove di esame avranno luogo in Udine secondo il seguente calendario:

Istituto di matematica, informatica e sistematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari:

prima prova scritta: 16 aprile 1981, ore 9, presso la facoltà di scienze, via Mantica, 1, Udine;

prova pratica con relazione scritta: 17 aprile 1981, ore 9, presso CISM, piazza Garibaldi, Udine.

Istituto di fisica tecnica e tecnologie industriali della facoltà di ingegneria:

prima prova scritta: 8 maggio 1981, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine;
prova pratica con relazione scritta: 9 maggio 1981, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine.

Istituto di meccanica teorica ed applicata della facoltà di ingegneria:

prima prova scritta: 10 aprile 1981, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine;
prova pratica con relazione scritta: 11 aprile 1981, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine.

Istituto di difesa delle piante della facoltà di agraria:

prima prova scritta: 8 giugno 1981, ore 9, presso l'istituto di difesa delle piante, via Chiusaforte, 54, Udine;
prova pratica con relazione scritta: 9 giugno 1981, ore 9, presso l'istituto di difesa delle piante, via Chiusaforte, 54, Udine.

Istituto di produzione animale della facoltà di agraria:

prima prova scritta: 17 giugno 1981, ore 9, presso l'istituto di produzione animale, via Chiusaforte, 54, Udine;
prova pratica con relazione scritta: 18 giugno 1981, ore 9, presso l'istituto di produzione animale, via Chiusaforte, 54, Udine.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(1026)

Concorso a dieci posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Udine.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Udine, via Antonini, 8, Udine. Le prove di esame avranno luogo secondo il seguente calendario: la prova scritta avrà luogo il giorno 14 aprile 1981 alle ore 9 presso l'Università di Udine, via Antonini, 8, Udine; la prova di dattilografia avrà luogo il giorno 15 aprile 1981 alle ore 15,30 presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « Bonaldo Stringher », via F. Crispi, 4, Udine.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(1029)

Concorso a quattro posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari degli istituti scientifici.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno secondo il seguente calendario: prima prova scritta, il giorno 8 aprile 1981 alle ore 9; seconda prova scritta, il giorno 9 aprile 1981 alle ore 9; presso l'Università degli studi di Udine, via Antonini, 8, Udine.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(1027)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1979, pag. 8017, numero redazionale 8281, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di sociologia del diritto della facoltà di magistero, già indicate per il centocinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 26 marzo 1981 alle ore 9 presso l'Istituto di sociologia, via Parigi, Roma.

(1023)

Rettifica al bando del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 278, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che i diciotto posti messi a concorso saranno ripartiti, al momento della nomina dei vincitori, fra gli uffici dell'amministrazione centrale e quelli dell'amministrazione scolastica periferica, in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Considerata la inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di ragionieri presso gli uffici del sistema informativo del Ministero con sede in Monteporzio Catone, data la situazione di carenza di tale personale;

Attesa, pertanto, l'assoluta necessità di destinare ai predetti uffici un contingente non superiore a cinque unità, dei diciotto su menzionati;

Considerato che, a tal fine, è necessario procedere alla rettifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1979, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel bando;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1979 è rettificato nel seguente modo:

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Dei diciotto posti messi a concorso, un contingente non superiore a cinque unità è destinato agli uffici del sistema informativo del Ministero con sede in Monteporzio Catone.

I restanti posti (tredici) saranno ripartiti fra gli altri uffici dell'amministrazione centrale e quelli dell'amministrazione scolastica periferica, in relazione alle accertate esigenze di servizio all'atto della nomina.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria.

L'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 238

(1030)

Rettifica al bando del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 276, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che i ventitre posti messi a concorso saranno ripartiti, al momento della nomina dei vincitori, fra gli uffici dell'amministrazione centrale e quelli dell'amministrazione scolastica periferica, in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Considerata la inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di consiglieri presso gli uffici del sistema informativo del Ministero con sede in Monteporzio Catone, data la situazione di carenza di tale personale;

Attesa, pertanto, l'assoluta necessità di destinare ai predetti uffici un contingente non superiore a sei posti, dei ventitre su menzionati;

Considerato che, a tal fine, è necessario procedere alla rettifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1979, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel bando;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1979 è rettificato nel seguente modo:

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Dei ventitre posti messi a concorso, un contingente non superiore a sei unità è destinato agli uffici del sistema informativo del Ministero con sede in Monteporzio Catone.

I restanti posti (diciassette) saranno ripartiti fra gli uffici dell'amministrazione centrale e quelli scolastici periferici, in relazione alle accertate esigenze di servizio all'atto della nomina.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria.

L'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 237

(1031)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1^a/A vacante nella provincia di Genova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 11 ottobre 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1^a/A vacante nella provincia di Genova;

Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1^a/A vacante nella provincia di Genova, nell'ordine appresso indicato:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1) Maroni Lino | punti 122 — su 150 |
| 2) D'Ancona Antonio | » 120,250 » |
| 3) Di Giovine Gaetano | » 114,681 » |
| 4) Dell'Isola Erasmo | » 114,538 » |
| 5) Antinori Giovanni | » 112,498 » |
| 6) Bay Piero Giuseppe | » 111,287 » |
| 7) Marchese Francesco | » 110,942 » |
| 8) Romano Giacomo | » 109,849 » |
| 9) Mangiaterra Giuseppe | » 109,833 » |
| 10) Rava Beniamino | » 109,173 » |
| 11) Fiora Sergio | » 108,765 » |
| 12) D'Amico Luigi | » 108,416 » |
| 13) Greco Teodosio | » 106,205 » |
| 14) Genoviva Giovanni | » 106,090 » |
| 15) Simini Giuseppe | » 106,050 » |
| 16) Boianelli Fernando | » 104,740 » |
| 17) Compagnucci Carlo | » 104,409 » |
| 18) Baldacchino Emanuele | » 104,353 » |
| 19) Sevieri Enzo | » 104,078 » |
| 20) De Angelis Vittorio | » 103,353 » |
| 21) Mignone Pasquale | » 103,347 » |
| 22) Mongiovì Michele | » 102,936 » |
| 23) Milanaccio Pier Paolo | » 102,886 » |
| 24) Orlando Zon Italo | » 101,936 » |
| 25) Prati Giovanni | » 100 — » |
| 26) Ghisu Elio | » 96,416 » |
| 27) Paladino Orlando | » 91,045 » |
| 28) Rotella Mario | » 88,886 » |
| 29) Quaranta Ilo | » 88,860 » |
| 30) Lazzaro Giuseppe | » 82,840 » |
| 31) Mangiameli Sebastiano | » 71 — » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1981

p. Il Ministro: CORDER

(1032)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale 27 ottobre 1980, n. 90/SAN/MN, dal bando di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1976, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 17 novembre 1977, n. 36/SAN/MN, sono state stralciate le seguenti condotte mediche:

- 1) Castellucchio, capoluogo;
- 2) Felonica Po, condotta unica;
- 3) Guidizzolo, condotta unica.

(956)

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale 17 ottobre 1980, n. 87/SAN/MN, dal bando di concorso a posti di medico ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1977, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 10 agosto 1978, numero 31/SAN/MN, sono state stralciate le seguenti condotte mediche:

- 1) Acquanegra sul Chiese, frazione Mosio;
- 2) Canneto sull'Oglio, capoluogo;
- 3) Cavriana, condotta unica;
- 4) Dosolo, capoluogo Correggioverde;
- 5) Marcaria, frazioni Cesole - Canicossa;
- 6) Moglia, capoluogo;
- 7) Rodigo, frazione Rivalta sul Mincio;
- 8) Schivenoglia, condotta unica,

e le seguenti condotte ostetriche:

- 1) consorzio Castel d'Ario - Villimpenta;
- 2) S. Benedetto Po, condotta unica.

(957)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso per il conferimento della sede farmaceutica unica rurale del comune di Acquaviva Platani

Con decreto 16 gennaio 1981, n. 9452, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura della sede farmaceutica unica rurale del comune di Acquaviva Platani. Indennità di avviamento da determinare.

Le domande di partecipazione al concorso corredate dai documenti di rito dovranno pervenire allo ufficio del medico provinciale di Caltanissetta entro e non oltre il 30 aprile 1981.

(1090)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810520)